

<b>Comune di CANNERO RIVIERA</b> <b>Provincia del V.C.O.</b>	<b>Numero</b> <b>24</b>	<b>Data</b> <b>19/07/2024</b>
---	----------------------------	----------------------------------

## **Deliberazione di Consiglio Comunale**

**Oggetto:**

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE N. 1/2023 AL P.R.G.C. VIGENTE, REDATTA AI SENSI ART. 17, COMMA 5, L.R. N. 56/1977 S.M.I. - RELATIVE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E CONTESTUALE NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS

### **COPIA**

L'anno 2024 addì 19 del mese di Luglio alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare, ed in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

**All'appello risultano :**

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
CARMINE FEDERICO	Sindaco	SI			
PAOLETTI NERINO	Vice Sindaco	SI			
LUINI ANDREA	Consigliere Ass	SI			
MEUCCI ANTONIO MARIO	Consigliere	SI			
PORZIO GIOVANNI	Consigliere	SI da remoto			
ALBERTELLA IVAN	Consigliere	SI			
MINOLETTI ROBERTO	Consigliere	SI			
ZAGO CATERINA	Consigliere	SI			
FIGINI GIANCARLO	Consigliere	SI			

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Martina Scapellato, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Federico Carmine, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE PARZIALE N. 1/2023 AL P.R.G.C. VIGENTE, REDATTA AI SENSI ART. 17, COMMA 5, L.R. N. 56/1977 S.M.I. - RELATIVE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E CONTESTUALE NON ASSOGGETTABILITÀ A VAS

-----

Il Sindaco illustra,

RICHIAMATE:

- **D.C.C. n. 12 del 14/06/2023** avente per oggetto: ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE E CONTESTUALE AVVIO DELLA FASE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1/2023 AL PRGC VIGENTE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. N. 56/1977 E SMI”;
- **D.C.C. n. 28 del 15/11/2023** con la quale sono state approvate le INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 14/06/2023 avente per oggetto: “ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE E CONTESTUALE AVVIO DELLA FASE DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE PARZIALE N. 1/2023 AL PRGC VIGENTE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA L.R. N. 56/1977 E SMI”;

DATO ATTO che le premesse già indicate nella sopra citate deliberazioni vengo confermate e di seguito riportate;

PREMESSO che:

- il Comune di Cannero Riviera è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con Deliberazione C.C. n. 7 del 24/04/2004, rettificata ed integrata con deliberazione C.C. n. 25 del 08/07/2004;
- il suddetto Piano Regolatore Generale Comunale è stato approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 21-14455 del 29/12/2004, pubblicata sul BUR n. 2 del 13/01/2005;
- con D.C.C. n. 14 del 21/03/2005 è stato preso atto delle varianti apportate “ex officio” dalla Giunta Regionale stessa in seno alla Deliberazione 29.12.2004 n. 21-14455 anzidetta relativa all'approvazione del P.R.G.C. del Comune di Cannero Riviera, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

VISTA l'istanza in data 12/04/2022, ns. prot. n. 3388 presentata dal Signor **RIEDMULLER BRHARD** residente in ULM (D), Via Romerstrasse n. 14/1, in qualità di proprietario, domiciliato in Italia in Cannero Riviera, Via Ludovico Sacchetti n. 29;

PREMESSO altresì che:

- l'intera proprietà in capo al Sig. **RIEDMULLER EBRHARD** è individuata al C.T. al fg. 16 mappali 458 – 433 – 432 – 435 – 434 – 454 – 439 – 453 – 437 e 465, e che la parte già perimetrata come S.U.E. 11 è costituita dai mappali 458 – 435 e 454, con ingresso principale a monte dalla S.S. 34 del Lago Maggiore;

- detta proprietà è costituita da un ampio parco a verde, all'interno del quale sono presenti delle serre, laddove è stato perimetrato il lotto edificabile ai fini residenziali assoggettato a Piano Esecutivo Convenzionato, detto S.U.E. 11, ricompreso all'interno di due zone di tutela geomorfologica di classe 3A, data la presenza dei due torrenti che scendono a lago;
- a nord della stessa proprietà risulta ubicata la casa principale (ex Villa Padronale Fam. Ermoli) che risulta classificata come “edificio residenziale esistente in area a verde privato” per il quale è ammessa la possibilità della ristrutturazione edilizia totale e di ampliamento nel limite del 10% del suo volume;
- il Piano Regolatore Generale Comunale, all'art. 5.2.11 – “*norme quadro per l'area S.U.E. 11*”, delle Norme Tecniche di Attuazione, indica i parametri di ammissibilità degli interventi consentiti all'interno dell'attuale perimetrazione del S.U.E. stesso con destinazione residenziale;
- limitatamente al terreno di cui al Fg. 16 mappale 457 risultano firmatari i comproprietari Sigg. **STOBBE Dick Edward** e **KREEMERS Adriana Wilhemina** che nulla eccepiscono alla richiesta di ripermetrazione avanzata dal Sig. **RIEDMULLER EBRHARD**;
- l'istanza presentata dal Sig. Riedmuller Ebrhard contiene una proposta di ripermetrazione che, senza modificazione dei parametri già fissati dalla scheda di Piano, andrebbe a ricomprendere all'interno del SUE 11 anche la Villa Padronale esistente e le aree circostanti annesse;

DATO ATTO che la proposta sopra citata è corredata della documentazione tecnica a firma del **Geom. Mengo Paolo** con Studio in Cannobio – Via Roma n. 1, professionista delegato dal proprietario, composta dei seguenti elaborati:

- 1) Visure catastali;
- 2) Estratto di mappa catastale
- 3) Documento d'identità del richiedente
- 4) Copia del titolo di proprietà
- 5) Tav. 1: rappresentazione generale come da PRGC vigente
- 6) Tav. 2: rappresentazione generale come da proposta di variante
- 7) All. A: scheda di intervento SUE 11 come da PRGC vigente
- 8) All. B: scheda di intervento SUE 11 come da proposta di variante
- 9) Dichiarazione di consenso dei proprietari confinanti;

VISTE le integrazioni pervenute in data 04/06/2022 ns. prot. n. 5242, precisamente immagine rendering dell'intera riqualificazione dell'area;

CONSIDERATE le ulteriori precisazioni in data 15/06/2022 ns. prot. n. 5511 mediante le quali i richiedenti hanno manifestato la propria disponibilità alla realizzazione di opere di pubblico interesse da inserirsi nella “Convenzione urbanistica” da approvare in sede di adozione del PEC;

VISTA la dichiarazione a firma del Relatore del P.R.G.C. vigente, arch. Luciano Uccelli, pervenuta in data 01/07/2022 ns. prot. n. 6044, mediante la quale si conferma che la richiesta di ripermetrazione in oggetto costituisce a tutti gli effetti VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., e che la stessa variante dovrà essere sottoposta alla FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTAMENTO A VAS ai sensi di legge;

CONSIDERATO che, per il caso, l'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa non dovrà prevedere la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione primaria a carico

del richiedente (e/o a scomputo dei contributi spettanti al Comune), in quanto l'area in oggetto risulta già dotata delle principali opere di urbanizzazione. Pertanto il rilascio dei Permessi di Costruire derivanti dovrà essere subordinato al normale pagamento dei Contributi concessori. Resta comunque inteso che l'approvazione del PEC dovrà prevedere "opere di interesse pubblico" da realizzarsi a carico dei proponenti e da cedere gratuitamente al Comune, da inserirsi nella Convenzione Urbanistica, il cui valore dovrà essere quantificato con specifico Computo Metrico Estimativo asseverato dal professionista incaricato della redazione del PEC;

VISTA la **Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 06/07/2022** mediante la quale l'Amministrazione Comunale, al riguardo della Variante Parziale al PRGC per la ripermetrazione del "SUE 11" in loc. Intari' – Via L. Sacchetti n. 29, proposta dal Sig. RIEDMULLER EBRHARD residenti in ULM (D), Via Romerstrasse n. 14/1, ha espresso il proprio atto di indirizzo;

ATTESE al riguardo le valutazioni espresse da questa Amministrazione con la sopracitata **D.G.C. n. 84 del 06/07/2022** che si riportano:

- di particolare interesse per la collettività è senza dubbio l'opportunità della Variante in oggetto per dar corso alla "sostituzione" della quota di verde, oggi dislocata all'interno della proprietà privata e quindi non fruibile dal pubblico, richiedendo in contropartita la sistemazione delle aree site a monte della strada statale, per il tratto opposto alla zona di attuazione dello strumento esecutivo, inserendo importanti obblighi convenzionali per i richiedenti, ovvero l'onere complessivo necessario per la ricostituzione della piena funzionalità del pubblico percorso pedonale che consentirà il sicuro collegamento pedonale del sentiero che arriva da Cassino con il tratto di percorso pubblico che dalla S.S.34 si collega a lago e da lì con l'abitato del capoluogo.
- Gli interventi per i quali la proprietà proponente dovrà assumere l'onere della piena esecutività, mediante il finanziamento diretto dovranno prevedere la ricostituzione delle strutture di superamento dei due rii e la riqualificazione del percorso tra essi, nel caso anche con la traslazione o l'ampliamento del tracciato entro l'area in titolo alla proprietà dei proponenti stessi, nonché ogni eventuale ulteriore intervento che consenta di ripristinare l'originario tracciato del percorso pubblico ivi esistente.
- Tale intervento permetterà di escludere il protrarsi del mantenimento della pericolosa situazione che vede oggi, in sostituzione del tratto di percorso dismesso, gli utenti da e per Cassino, obbligati a percorrere un lungo tratto ai margini della strada Statale 34, tratto curvilineo dove la ridotta sezione stradale e l'elevata velocità di percorrenza dell'arteria, rendono notevolmente esposti ad estremo pericolo i pedoni in transito.
- A margine degli interventi che si porranno a carico della parte proponente, resta come onere della Pubblica Amministrazione quello di convenire con le proprietà poste in prossimità ed a monte dell'attraversamento pedonale presente nella zona di accesso alla struttura ricettiva "La Rondinella", la possibilità di fruire delle aree di sosta in loro titolo quale zona di collegamento tra l'originario tracciato del percorso pedonale per Cassino e l'attraversamento pedonale suindicato.
- La notevole valenza delle opere pubbliche che con l'attuazione della richiesta variante al Piano esecutivo si prevede attuare induce la parte proponente, su richiesta specifica dell'Amministrazione, a dare la propria disponibilità all'attuazione anche di ulteriori minimi interventi sul territorio Comunale, quali la fornitura e la posa di impianto "casetta dell'acqua" distributore da installarsi in area urbana indicata dalla Pubblica Amministrazione e/o altro.

VISTA la **Determinazione n. 110 U.T. del 24/11/2022** con la quale sono stati affidati i rispettivi incarichi professionali per la redazione della Variante Parziale al PRGC per la ripermetrazione del "SUE 11" in loc. Intari' – Via L. Sacchetti n. 29, e contestuale avvio della fase di verifica di assoggettamento a VAS, ai seguenti professionisti:

- Dott. Ing. **FALCIOLA Franco** (urbanista PRGC) per un importo pari a €. 4.992,00 iva esclusa – **CIG. Z9F388E22A**;
- Dott. Geol. **D’ELIA Francesco** (geologo PRGC) per un importo pari a €. 2.392,00 iva esclusa – **CIG. ZE9388E280**;
- Dott. Agr. **CAVAGLIOTTI Igor** (esp. Agronomo) per un importo pari a €. 1.040,00 iva esclusa – **CIG. ZB3388E2A7**;

ed è stato individuato l’organo tecnico nella persona di:

- Dott. Agr. **RUSCHETTI Monica** (Organo Tecnico C.le) per un importo pari a €. 979,20 iva esclusa – **CIG. Z97388E2F3**;

DATO ATTO che in data 03/03/2023 ns. prot. n. 1917 e successiva integrazione in data 31/03/2023 ns. prot. n. 2833, i professionisti sopra citati hanno presentato la documentazione progettuale relativa al progetto preliminare, **adottata con D.C.C. n. 12 del 14/06/2023**, per la redazione della Variante Parziale al PRGC finalizzata alla ripermimetrazione del “SUE 11” in loc. Intari’ – Via L. Sacchetti n. 29 e contestuale avvio della fase di verifica di assoggettamento a VAS, così composta:

- Elaborato **VAS**: Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Parziale “SUE 11”;
- Elaborato **A**: Relazione Illustrativa;
- Elaborato **B**: Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione: Artt. 4.1.2 - 4.3.5 - 5.1.1 - 5.2 - 5.2.11;
- Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l’attestazione analitica delle eventuali interferenze con i Piani e progetti sovra comunali;
- Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri Comma 5 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- Elaborato **Estratti di PD1-V**: Usi del Suolo – Carta di PRGC Vigente e proposta di variante – scala 1:2000;
- Elaborato **GEO-1**: Relazione geologico e relazione Geologico–tecnica a firma del Dott. Geol. Francesco D’Elia;
- Elaborato **AGR**: Relazione Agronomica e botanica a firma del Dott. Agr. Igor Cavagliotti.

**VISTA la nota prot. n. 18139 del 09/10/2023 della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica con la quale ha espresso la necessità di provvedere alla precisazione di alcuni contenuti della Variante “S.U.E. 11”, oltre che di rivedere la Delibera di adozione coerentemente alle indicazioni fornite dalla Provincia stessa.**

DATO ATTO che in data 10/11/2023 ns. prot. n. 8794 i professionisti già sopra citati hanno presentato la documentazione progettuale relativa al progetto preliminare della Variante Parziale al PRGC finalizzata alla ripermimetrazione del “SUE 11” in loc. Intari’ – Via L. Sacchetti n. 29, aggiornata in seguito alle richieste della Provincia del V.C.O., complessivamente così composta:

- Elaborato **VAS**: Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Parziale “SUE 11” – **Agg. Ottobre 2023**;
- Elaborato **A**: Relazione Illustrativa – **Agg. Ottobre 2023**;
- Elaborato **B**: Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione: Artt. 3.2.3 - 4.1.2 - 4.3.5 - 5.1.1 - 5.2 - 5.2.11 – **Agg. Ottobre 2023**;

- Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i Piani e progetti sovra comunali – **Febbraio 2023**;
- Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri Comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. – **Febbraio 2023**;
- Elaborato **Estratti di PD1-V**: Usi del Suolo – Carta di PRGC Vigente e proposta di variante – scala 1:2000 – **Febbraio 2023**;
- Elaborato **GEO-1**: Relazione Geologica e relazione Geologico–Tecnica a firma del Dott. Geol. Francesco D'Elia – **Febbraio 2023**;
- Nota geologica integrativa a firma del Dott. Geol. D'Elia – **Ottobre 2023**;
- Elaborato **AGR**: Relazione Agronomica e Botanica a firma del Dott. Agr. Igor Cavagliotti – **Febbraio 2023**;
- Relazione di compatibilità acustica delle aree previste con la variante parziale “S.U.E. 11” e il Piano di Zonizzazione Acustica vigente a firma del Dott. Paolo Marangon – **Ottobre 2023**.

DATO ATTO che le modifiche introdotte al PRGC, grazie ai suddetti elaborati, si qualificano come Variante Parziale ai sensi del 5° comma art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i. in quanto:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni;
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti di cui alla L.R. n. 56/77 e successive modifiche e integrazioni;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

**RICHIAMATI:**

- la L.R. n. 13 del 19/07/23 e s.m.i. “Nuove Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione ambientale integrata e abrogata della L.R. n. 40/98”;
- gli art. 40 e 43 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo), con la quale vengono approvati gli indirizzi e i criteri per l'approvazione dei Piani esecutivi convenzionati di libera iniziativa;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70” cosiddetto “Decreto Sviluppo” nelle Regioni a statuto ordinario, decorso il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta Comunale;

- ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2013, che modifica la Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", viene confermata la competenza della Giunta Comunale nell'approvazione dei P.E.C. e P. di R., mentre resta in capo al Consiglio comunale l'approvazione della Varianti al PRGC;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce all'art. 35 che le Regioni, ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore, trascorso tale termine trovano diretta applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili;

DATO ATTO, inoltre che:

L'edificio censito al Fg. 16 mappale 439 e ricadente nell'area normata all'art. 4.1.2 "Parchi privati di valore ambientale vincolati a verde privato" del PRGC Vigente, ad oggi non ha usufruito dell'ampliamento volumetrico previsto dall'art. 3.2.3 "Aree Saturate – Interventi sugli edifici esistenti nelle aree vincolate a verde privato (10%)", di cui avrebbe titolo.

RICHIAMATA altresì la **Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 27/03/2023** mediante la quale:

1) E' stato dato avvio, in applicazione del D.Lgs.vo n. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 20 della L.R. n. 40/2008, della D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931 e della D.G.R. 29/02/2016 n. 25-977, al procedimento di verifica di assoggettabilità preventiva a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. n. 56/1977, s.m.i. :

- Elaborato **VAS**: Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Parziale "SUE 11";
- Elaborato **A**: Relazione Illustrativa;
- Elaborato **B**: Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione: Artt. 4.1.2 - 4.3.5 - 5.1.1 - 5.2 - 5.2.11;
- Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i Piani e progetti sovra comunali;
- Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri Comma 5 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- Elaborato **Estratti di PD1-V**: Usi del Suolo – Carta di PRGC Vigente e proposta di variante – scala 1:2000;
- Elaborato **GEO-1**: Relazione geologico e relazione Geologico–tecnica a firma del Dott. Geol. Francesco D'Elia;
- Elaborato **AGR**: Relazione Agronomica e botanica a firma del Dott. Agr. Igor Cavagliotti.

2) Sono state individuate le seguenti autorità:

- l'Autorità proponente è individuata nel Comune di Cannero Riviera nella persona del Sindaco, Dott. Federico Carmine;
- l'Autorità procedente è individuata nel Comune di Cannero Riviera, nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Stefano Ferrari;
- l'Autorità competente a decidere in merito all'assoggettabilità o meno a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 23/2016 al P.R.G.C. è il Consiglio Comunale;
- il ruolo di Organo Tecnico preposto ad esprimere il parere tecnico di supporto alla decisione dell'Autorità competente è stato attribuito alla Dott.ssa Monica Ruschetti, Dottore in Scienze

Agrarie, dello Studio AFT, con sede in Omegna, Via F.lli Di Dio n.13, professionista esterno all'Ente, altamente qualificato, provvisto delle competenze tecniche in materia ambientale;

3) Si è dato atto che i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati che dovranno esprimere parere in merito alla procedura in oggetto sono:

- A.R.P.A. - Dipartimento del VCO;
- ASL VCO – Dipartimento di Prevenzione;
- PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – Settore Urbanistica;
- SOPRINTENDENZA archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., entrato in vigore in data 1/07/2007, che ha recepito la Direttiva Europea 2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

ATTESO che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 è stata introdotta la procedura di valutazione ambientale strategica con riguardo a tutti i piani e programmi suscettibili di produrre effetti significativi sull'ambiente, compresi gli strumenti di pianificazione urbanistica;

ATTESO che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la presente variante viene assoggettata al procedimento di V.A.S. svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contestualmente all'adozione preliminare della Variante, così come precisato dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

VALUTATO CHE:

- la citata D.G.R. n. 25-2977 prevede, nell'ambito del procedimento di approvazione delle varianti al PRGC, il coordinamento tra gli aspetti ambientali e di variante (Procedura j.1 – “Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale” della succitata D.G.R.);
- la funzione di autorità preposta alla V.A.S. deve essere assicurata dall'Amministrazione Comunale mediante il proprio organo tecnico istituito ai sensi dell'art.7 della L.R. n. 40/1998 e che, nel caso di amministrazioni non dotate di proprio organo tecnico ambientale, la stessa Amministrazione comunale può avvalersi di altra struttura individuata dall'Ente come soggetto competente ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale del regolamento;
- il Comune di Cannero Riviera non disponendo di proprio organo tecnico ha dovuto avvalersi di altro soggetto, specificamente individuato, facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni individuando la Dott.ssa Monica Ruschetti, Dottore in Scienze Agrarie, dello Studio AFT, con sede in Omegna, Via F.lli Di Dio n.13, professionista esterno all'Ente, altamente qualificato, provvisto delle competenze tecniche in materia ambientale;

TUTTO CIÒ PREMESSO il Consiglio Comunale con Deliberazione **n. 28 del 15/11/2023** ha deliberato quanto segue:

1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2) DI RIADOTTARE il progetto preliminare di Variante Parziale al PRGC vigente, precisando che detta Variante Parziale n. 1/2023, redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. n. 56/1977, s.m.i., è stata aggiornata in seguito alle richieste della Provincia del V.C.O., ed è così composta:



- Elaborato **VAS**: Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Parziale “SUE 11” – Agg. Ottobre 2023;
- Elaborato **A**: Relazione Illustrativa – Agg. Ottobre 2023;
- Elaborato **B**: Estratto delle Norme Tecniche di Attuazione: Artt. 3.2.3 - 4.1.2 - 4.3.5 - 5.1.1 - 5.2 - 5.2.11 – Agg. Ottobre 2023;
- Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l’attestazione analitica delle eventuali interferenze con i Piani e progetti sovra comunali – Febbraio 2023;
- Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri Comma 5 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. – Febbraio 2023;
- Elaborato **Estratti di PD1-V**: Usi del Suolo – Carta di PRGC Vigente e proposta di variante – scala 1:2000 – Febbraio 2023;
- Elaborato **GEO-1**: Relazione geologico e relazione Geologico–tecnica a firma del Dott. Geol. Francesco D’Elia – Febbraio 2023;
- Elaborato **AGR**: Relazione Agronomica e botanica a firma del Dott. Agr. Igor Cavagliotti – Febbraio 2023;
- Nota geologica integrativa Dott. Geol. D’Elia – Ottobre 2023;
- Relazione di compatibilità acustica delle aree previste con la variante parziale “S.U.E. 11” e il Piano di zonizzazione Acustica vigente a firma del Dott. Paolo Marangon – Ottobre 2023;

3) DI DARE ATTO che la presente variante parziale, con riferimento all’intero arco di validità del P.R.G.C. vigente:

- NON modifica l’impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- NON modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative tecniche a rilevanza sovracomunale;
- NON riduce la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- NON aumentano la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- NON incrementano la capacità insediativi residenziale prevista all’atto dell’approvazione del P.R.G. vigente;
- NON incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- NON incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- NON modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

4) DI ATTESTARE:

- che la variante, per le motivazioni espresse in premessa e dettagliatamente descritte negli elaborati approvati, è classificata quale “variante parziale” ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 s.m.i.
- che eventuali modificazioni introdotte in sede di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti generali o strutturali sono state recepite nel piano regolatore generale vigente (art. 17, comma 5, lettera a);
- che la variante parziale, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

- che in riferimento dell'art. art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni, si riporta il seguente prospetto numerico:

<b>LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni)</b>	<b>PRG approvato con DGR n. 21-14455 del 29/12/2004 Pubblicata sul BUR n. 2 del 13/01/2005</b>	<b>PRG vigente Variante Parziale n. 1/2016 (D.C.C. n. 18 del 04/06/2021)</b>	<b>PRG variante parziale "S.U.E. 11"</b>	<b>Parametri</b>
quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 [art. 17, comma 5, lettera c) e d)]	156.900 mq	156.900 mq Con la Variante n. 1/2016 si è provveduto al "trasferimento" di mq 2.635,00 di "verde attrezzato" a "interesse comune" di pari valore, senza modifiche alla quantità globale di aree a standard.	Nessuna Modifica	limite riduzione o limite aumento fino a 0,5 metri quadrati per abitante
capacità insediativa residenziale [art. 17, comma 5, lettera e)]	n. 4100	n. 4078 Con la Variante n. 1/2016 si è provveduto alla riduzione di n. 22 unità di CIRT	La variante prevede lo stralcio di una piccola porzione del S.U.E. 11, di 80 mq, senza però modificare la volumetria concessa, che rimane quella del P.R.G.C. Vigente.  Non sono quindi previste modifiche sulla CIRT.	limite incremento 0 per cento (>10000 abitanti), 4 per cento (<10000 abitanti),
superfici territoriali (o gli indici di edificabilità) relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turisticoricettive	33.300 mq	Nessuna Modifica	Nessuna Modifica	limite incremento 6 per cento (<10000 abitanti), 3 per cento (10000-20000 abitanti), 2 per

[art. 17, comma 5, lettera f)]				cento (>20000 abitanti)
--------------------------------	--	--	--	-------------------------

4) DI DARE ATTO che le modifiche apportate dalla variante rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale e sono coerenti con le norme (NdA) del P.P.R. stesso e che la Variante in oggetto è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali, e ne attua le previsioni;

5) DI DICHIARARE che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;

6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata sul sito informatico del Comune per 30 giorni consecutivi, in modo da consentire, nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione stessa, a chiunque ne abbia interesse di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse;

7) DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere inviata alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, anche contestualmente alla pubblicazione, la quale entro 45 giorni dalla ricezione, si dovrà pronunciare in merito alle condizioni di classificazione, come parziale, della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. n. 3/2013 e L.R. n. 17/2013, nonché sulla compatibilità della variante in oggetto con il piano territoriale provinciale o progetti sovra comunali approvati;

8) DI INDIVIDUARE:

- quale Autorità proponente il Comune di Cannero Riviera nella persona del Sindaco;
- quale Autorità procedente il Comune di Cannero Riviera nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico;
- quale Autorità competente a decidere in materia di V.A.S. il Consiglio Comunale;
- quale Organo Tecnico preposto ad esprimere il parere tecnico di supporto alla decisione dell'Autorità Competente la Dott.ssa Monica Ruschetti;

9) DI DARE ATTO che la documentazione V.A.S. dovrà essere inviata all'Organo Tecnico per la Valutazione Ambientale e agli enti competenti individuati in premessa, precisando che tali Enti, entro 30 giorni dalla ricezione, dovranno pronunciarsi circa l'assoggettabilità della variante alla procedura V.A.S.;

10) DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Geom. FERRARI Stefano, già Responsabile del Servizio, cui si dà mandato per i successivi adempimenti;

11) DI TRASMETTERE, contestualmente al periodo della pubblicazione, la Variante Parziale n. 1/2023 ed il relativo Documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, agli enti sotto elencati i quali dovranno esprimersi entro 30 gg. dal ricevimento degli atti:

- A.R.P.A. - Dipartimento del VCO;
- ASL VCO – Dipartimento di Prevenzione;
- PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – Settore Urbanistica;
- SOPRINTENDENZA archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

DATO ATTO che la D.C.C. n. 28 del 15/11/2023, con avviso in data 21/12/2023, è stata pubblicata presso l'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Cannero Riviera, per il periodo dal 21/12/2023 al 19/01/2024, precisando che nei 30 gg. successivi, ovvero dal 19/01/2024 al 17/02/2024 era aperti i termini per la presentazione di eventuali proposte e osservazioni;

DATO ATTO altresì che la D.C.C. n. 28 del 15/11/2023 è stata pubblicata sul BUR Piemonte n. 1/24 del 04/01/2024;

RICHIAMATO il registro delle osservazioni firmato in data 18/02/2024 che acclude le sottocitate osservazioni:

- osservazioni (pervenute in data 19/09/2023 ns. prot. n. 7265 in seno alla prima pubblicazione) presentate da parte del Gruppo Consigliare di Minoranza LIBERI E RESISTENTI, ancora valide nell'ambito del procedimento;
- osservazioni pervenute in data 17/02/2024 ns. prot. n. 1540, presentate da parte del Gruppo Consigliare di Minoranza LIBERI E RESISTENTI;

PRECISATO che tutte le osservazioni sono state trasmesse al professionista relatore della variante Ing. Franco Falciola con mail in data del 27/09/2023 ed in data 19/02/2024;

CONSIDERATO che con note PEC n. 21 in data 02/01/2024, relativamente alla FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETABILITA' A VAS, sono state inoltrate le specifiche richieste di contributo rispettivamente a:

- A.R.P.A. - Dipartimento del VCO;
- ASL VCO – Dipartimento di Prevenzione;
- PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – Settore Urbanistica;
- SOPRINTENDENZA archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

VISTO l'avvenuto ottenimento dei contributi come di seguito riportati:

- A.R.P.A. - Dipartimento del VCO, pervenuto in data 26/01/2024 ns. prot. n. 776;
- PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA – Settore Urbanistica, pervenuto in data 26/01/2024 ns. prot. n. 778;
- SOPRINTENDENZA archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, pervenuto in data 01/02/2024 ns. prot. n. 958;
- ASL VCO – Dipartimento di Prevenzione: **non pervenuto**;

PRECISATO che i pareri sopra citati sono stati trasmessi ai professionisti relatori della variante Ing. Franco Falciola e Dott. Monica Ruschetti con mail in data 07/02/2024;

VISTA la documentazione relativa alle “controdeduzioni” prodotta dal relatore della variante in oggetto, Ing. Franco Falciola, pervenuta in data 16/04/2024 ns. prot. n. 3323, mediante la quale si riporta quanto segue:

*Controdeduzioni rispetto alla prima osservazione pervenuta in data 19/09/2023 prot. comunale n. 7265:*

1. *In merito all'osservazione presentata ed alle conclusioni della stessa che chiedevano in sintesi:*

*“- che la stessa venga rigettata perchè non conforme alla normativa vigente e ai piani sovraordinati*

*- che, se presa in considerazione, sia sottoposta alla procedura di VAS*

*- che venga data risposta alle presenti osservazioni con puntuali controdeduzioni.”*

*Si ritiene che la stessa debba essere rigettata in considerazione del fatto che la variante è stata redatta secondo quanto prevede la normativa vigente ed in particolare quanto prevede la Legge urbanistica Regionale rispetto alle Varianti Parziali; che a seguito della prima pubblicazione gli elaborati sono stati integrati secondo le richieste pervenute dagli enti competenti in materia urbanistica ed ambientale, e sono stati riadottati dal Consiglio Comunale; successivamente sono seguiti i pareri/contributi di competenza, in particolare il Parere della Provincia del V.C.O., che si è espressa positivamente, con apposita DD n. 164 del 24/01/2024, rispetto la compatibilità della Variante con la normativa vigente; si precisa infine che la valutazione sulla procedura di VAS spetta al Consiglio Comunale previa acquisizione del parere dell'Organo Tecnico Comunale alle cui conclusioni l'autorità competente deve fare riferimento.*

*Controdeduzioni rispetto alla seconda osservazione pervenuta in data 17/02/2024 prot. comunale n. 1540:*

1. *Rispetto alle tempistiche di presentazione di osservazioni e contributi si richiamano i disposti dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che individua in 30 giorni il periodo per l'invio dei pareri all'autorità competente e procedente. Si richiama inoltre la L.R. 56/77 e s.m.i., che all'art. 17 c. 7 definisce l'iter di approvazione delle varianti parziali.*

*Si rimanda, infine, ai disposti della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016, che per le varianti parziali, nel caso di verifica di assoggettabilità a VAS, prevede il presente schema procedurale:*

<i>Il comune pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni</i>	<i>Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento</i>	<i>Il comune trasmette la variante parziale e il documento di verifica alla Provincia o alla Città metropolitana che entro 45 gg formula il parere anche ai fini della verifica di VAS</i>
<i>In caso di silenzio l'iter procede</i>		
<i>La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)</i>		

2. *Con riferimento ai punti 2 e 3 Il parere pervenuto dal Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arte e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbania Cusio Ossola e Vercelli (allegato in calce) ha evidenziato la coerenza dell'intervento proposto con le norme e le disposizioni del PPR e la possibilità di escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica lo strumento urbanistico in oggetto. Il Parere della Provincia del V.C.O. si esprime positivamente rispetto la compatibilità della Variante “con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati di competenza provinciale o di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza” con DD n. 164 del 24/01/2024.*

3. *Con riferimento al punto 4 si rimanda al contenuto della Variante Parziale ed al relativo Documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai rispettivi conteggi, alla verifica rispetto ai vigenti disposti regionali relativi al consumo di suolo ed alla introduzione nelle NTA di variante di specifici elementi mitigativi e compensativi, integrati anche a seguito delle*

*risultanze della verifica di assoggettabilità a VAS ed inseriti nel Progetto Definitivo di Variante Parziale.*

4. *Per gli aspetti di dettaglio progettuale a cui fa riferimento l'osservazione si precisa che gli stessi saranno oggetto di specifico SUE, subordinato alle procedure di cui all'art. 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.*

VISTA la documentazione relativa alla “procedura VAS” prodotta dalla dott.ssa Monica Ruschetti, in qualità di Organo Tecnico Comunale, pervenuta in data 16/04/2024 ns. prot. n. 3322, di cui si riportano le conclusioni, poi recepite all'interno del progetto definitivo della Variante:

*Pertanto per quanto sopra esposto questo **Organo Tecnico Comunale** ritiene di poter proporre:*

### ***L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA***

*della Variante Parziale al PRG vigente n.1/2023 “S.U.E.11” ai sensi art. 17, 5° comma L.R. 56/77 s.m.i. nel rispetto delle raccomandazioni riportate al precedente paragrafo 6 e più avanti riassunte e a condizione, che, nelle successive fasi, la Variante stessa provveda a recepire integralmente le prescrizioni e indicazioni sopra esposte e di seguito sintetizzate al fine di garantire la compatibilità territoriale ed ambientale della proposta progettuale:*

#### Raccomandazioni

Si raccomanda:

il rispetto delle specifiche normative di settore (es: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 così come modificato dal D.M. 17 gennaio 2018); delle prescrizioni ed indicazioni contenute nelle “Schede Monografiche degli interventi” (Relazione geologico-tecnica – L.R.R N. 56/1977 s.m.i., art 14, punto 2, lettera b); degli elementi prescrittivi contenuti nelle norme del PRGC.

il rispetto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arte e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli nel parere di competenza in ordine agli aspetti di tutela archeologica:

*fornire precise istruzioni alla Direzione Lavori, che qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti di manufatti, strutture, stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 90 del Codice dei beni culturali, nonché degli articoli 822, 823 e 826 del Codice Civile, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro ventiquattro ore la Soprintendenza scrivente*

#### Prescrizioni

in fase di progettazione dovrà essere predisposto un accurato progetto del verde atto a definire i necessari interventi finalizzati a ridurre la percezione dei nuovi edifici che tenga conto non solo delle caratteristiche paesaggistiche ed ecologiche dei luoghi ma anche delle caratteristiche genotipiche legate alla specie e concorra alla salvaguardia di eventuali essenze di pregio presenti sull'area. In particolare nell'impianto normativo dovranno essere indicati i seguenti elementi tipologici e criteri di intervento

- Il disegno del verde dovrà essere realizzato favorendo l'inserimento paesaggistico generale, integrando le esigenze di gestione e di naturalità dei luoghi e favorendo la mitigazione delle nuove edificazioni;

- La vegetazione dovrà essere scelta con particolare attenzione alle specie esistenti ed evitando l'impiego di essenze incluse nella "Black list" regionale;
- Si dovrà porre attenzione alla vegetazione esistente provvedendo alla tutela e valorizzazione degli eventuali elementi di pregio presenti.

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000, ha dichiarato la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrate e che per tale ragione il parere di regolarità contabile non è dovuto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO inoltre l'art. 134 comma 4 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000;

Il Sindaco, dopo aver illustrato compiutamente la trattanda passa la parola al tecnico comunale Geom. Stefano Ferrari, il quale precisa che successivamente all'approvazione della presente, il richiedente nel PEC dovrà pagare gli oneri e dovrà essere prevista una contropartita a favore della collettività. Non essendoci interventi da parte dei consiglieri né dichiarazioni di voto, si passa alla votazione palese per alzata di mano.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione e la proposta del Sindaco;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
n. 9	n. 0	n. 9	n. 9	n. 0

#### DELIBERA

1) Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

1) Di esaminare tutte le osservazioni pervenute incluse nel "registro osservazioni" come da tabella riepilogativa:

N.	Nominativo	Sintesi osservazione	Controdeduzione
1	Gruppo Consigliare di Minoranza	<i>L'osservante chiede: - che la stessa venga rigettata perchè non conforme alla normativa vigente e ai piani</i>	<i>L'osservazione viene rigettata in considerazione del fatto che la variante è stata redatta secondo quanto prevede la</i>

	<p style="text-align: center;"><b>LIBERI E RESISTENTI</b></p>	<p><i>sovraordinati</i>  - che, se presa in considerazione, sia sottoposta alla procedura di VAS  - che venga data risposta alle presenti osservazioni con puntuali controdeduzioni.</p>	<p><i>normativa vigente ed in particolare quanto prevede la Legge urbanistica Regionale rispetto alle Varianti Parziali; che a seguito della prima pubblicazione gli elaborati sono stati integrati secondo le richieste pervenute dagli enti competenti in materia urbanistica ed ambientale, e sono stati riadottati dal Consiglio Comunale; successivamente sono seguiti i pareri/contributi di competenza, in particolare il Parere della Provincia del V.C.O., che si è espressa positivamente, con apposita DD n. 164 del 24/01/2024, rispetto la compatibilità della Variante con la normativa vigente; si precisa infine che la valutazione sulla procedura di VAS spetta al Consiglio Comunale previa acquisizione del parere dell'Organo Tecnico Comunale alle cui conclusioni l'autorità competente deve fare riferimento</i></p>
<p style="text-align: center;">2</p>	<p style="text-align: center;"><b>Gruppo Consigliare di Minoranza LIBERI E RESISTENTI</b></p>	<p><i>L'osservante ritiene, i sintesi:</i>  - incongruente la tempistica di presentazione delle osservazione da parte degli enti competenti in materia ambientale;  - che la variante non sia compatibile con i contenuti di PPR e PTR, oltre che con gli altri strumenti territoriali vigenti;  - non si ritiene d'accordo con la gestione del territorio comunale.</p>	<p><i>L'osservazione viene rigettata precisando che:</i>  1. Rispetto alle tempistiche di presentazione di osservazioni e contributi si richiamano i disposti dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., che individua in 30 giorni il periodo per l'invio dei pareri all'autorità competente e procedente. Si richiama inoltre la L.R. 56/77 e s.m.i., che all'art. 17 c. 7 definisce l'iter di approvazione delle varianti parziali. Si rimanda, infine, ai disposti della DGR n. 25-2977 del 29/02/2016.  2. Con riferimento ai punti 2 e 3 Il parere pervenuto dal Ministero della cultura -</p>



		<p><i>Soprintendenza Archeologica, Belle Arte e Paesaggio per le Provincie di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli (allegato in calce) ha evidenziato la coerenza dell'intervento proposto con le norme e le disposizioni del PPR e la possibilità di escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica lo strumento urbanistico in oggetto. Il Parere della Provincia del V.C.O. si esprime positivamente rispetto la compatibilità della Variante "con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati di competenza provinciale o di altri enti di cui questa amministrazione abbia conoscenza" con DD n. 164 del 24/01/2024.</i></p> <p><i>3. Con riferimento al punto 4 si rimanda al contenuto della Variante Parziale ed al relativo Documento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai rispettivi conteggi, alla verifica rispetto ai vigenti disposti regionali relativi al consumo di suolo ed alla introduzione nelle NTA di variante di specifici elementi mitigativi e compensativi, integrati anche a seguito delle risultanze della verifica di assoggettabilità a VAS ed inseriti nel Progetto Definitivo di Variante Parziale.</i></p> <p><i>4. Per gli aspetti di dettaglio progettuale a cui fa riferimento l'osservazione si precisa che gli stessi saranno oggetto di specifico SUE, subordinato alle procedure di cui all'art. 43 della L.R. 56/77</i></p>
--	--	---

			<i>e s.m.i.</i>
--	--	--	-----------------

3) di valutare le osservazioni in base ai seguenti principi di fondo che sono condivisi e posti sulla base della valutazione delle osservazioni:

- Le osservazioni e le proposte devono presentare rilevanza ai fini del pubblico interesse;
- Le osservazioni devono presentare diretta attinenza ai temi ed alle aree della variante in oggetto;

1) di valutare singolarmente le osservazioni pervenute, come meglio descritte nella tabella sopra riportata predisposta dai tecnici relatori della variante stessa;

2) di effettuare apposita votazione in forma palese, distintamente per ciascuna osservazione esaminata, come segue:

**osservazione n. 1**

Presenti	Astenuti	Votanti	Favorevoli	Contrari
9	0	9		0

**osservazione n. 2**

Presenti	Astenuti	Votanti	Favorevoli	Contrari
9	0	9		0

3) di dare atto che la scelta al rispetto e valutazioni sono state operate in coerenza con i presupposti della variante come risulta dal progetto definitivo della variante n. 1/2023 redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 05.1.2.1977 n .56 e smi, costituito dagli elaborati di seguito elencati:

- Elaborato **VAS**: Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale “S.U.E. 11” – Aprile 2024
- Elaborato **A**: Relazione illustrativa – Aprile 2024
- Elaborato **B**: Estratto Norme tecniche di attuazione: Artt. 3.2.3 – 4.1.2 – 4.3.5 - 5.1.1 – 5.2 - 5.2.11 – Aprile 2024
- Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l’attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovra comunali – Aprile 2024
- Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri c. 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. – Aprile 2024
- **Tavola PD1\_v**: Usi del Suolo - Carta di P.R.G.C. Variante - scala 1:2000 – Aprile 2024
- **Tavola PD2\_v**: Usi del Suolo - Carta di P.R.G.C. Variante - scala 1:2000 – Aprile 2024
- **Elaborato PD16\_v**: Legenda Variante - scala 1:2000 – Aprile 2024
- Elaborato **GEO-1**: Relazione Geologica e relazione geologico – tecnica a firma del Dott. Geol Francesco D’Elia – Aprile 2024
- Elaborato **AGR**: Relazione agronomica e botanica a firma del Dott. Agr. Igor Cavagliotti – Aprile 2024
- Relazione di compatibilità acustica delle aree previste con la variante parziale “S.U.E. 11” e il Piano di zonizzazione Acustica vigente a firma del Dott. Paolo Marangon – Aprile 2024

4) DI DARE ATTO, che:

- in ottemperanza ai disposti del D.Lgs. n.152/2006 e smi, si recepisce la documentazione redatta dall’Organo Tecnico Comunale Dott.ssa Monica Ruschetti, parere motivato sulla compatibilità ambientale della Variante Parziale n.1/2023 al P.R.G.C. – Proposta di

esclusione dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica - con allegati i contributi dei soggetti con competenze ambientali consultati, recependo le conclusioni di “non assoggettabilità” espresse dall’organo tecnico comunale;

- si delibera di escludere dalla procedura di VAS il progetto di variante parziale n. 1/2021 al PRGC ai sensi dell’art. 17 L.R. 56/77 e smi così come contenuto nella documentazione redatta dall’organo tecnico comunale soprarichiamata;
- per quanto espresso sopra, la presente variante parziale n. 1/2023 al PRGC vigente, ai sensi del comma 8 dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e smi, ha assolto la procedura di VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA;

8) DI APPROVARE il progetto DEFINITIVO della Variante Parziale al PRGC vigente, precisando che detta Variante Parziale n. 1/2023, redatta ai sensi dell’art. 17, comma 5, L.R. n. 56/1977, s.m.i., è stata aggiornata in seguito alle richieste della Provincia del V.C.O., ed è così composta:

- Elaborato **VAS**: Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale “S.U.E. 11” – Aprile 2024
- Elaborato **A**: Relazione illustrativa – Aprile 2024
- Elaborato **B**: Estratto Norme tecniche di attuazione: Artt. 3.2.3 – 4.1.2 – 4.3.5 - 5.1.1 – 5.2 - 5.2.11 – Aprile 2024
- Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l’attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovra comunali – Aprile 2024
- Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri c. 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. – Aprile 2024
- **Tavola PD1\_v**: Usi del Suolo - Carta di P.R.G.C. Variante - scala 1:2000 – Aprile 2024
- **Tavola PD2\_v**: Usi del Suolo - Carta di P.R.G.C. Variante - scala 1:2000 – Aprile 2024
- **Elaborato PD16\_v**: Legenda Variante - scala 1:2000 – Aprile 2024
- Elaborato **GEO-1**: Relazione Geologica e relazione geologico – tecnica a firma del Dott. Geol Francesco D’Elia – Aprile 2024
- Elaborato **AGR**: Relazione agronomica e botanica a firma del Dott. Agr. Igor Cavagliotti – Aprile 2024
- Relazione di compatibilità acustica delle aree previste con la variante parziale “S.U.E. 11” e il Piano di zonizzazione Acustica vigente a firma del Dott. Paolo Marangon – Aprile 2024

9) DI DARE ATTO che la presente variante parziale, con riferimento all’intero arco di validità del P.R.G.C. vigente:

- NON modifica l’impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- NON modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative tecniche a rilevanza sovracomunale;
- NON riduce la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- NON aumentano la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- NON incrementano la capacità insediativi residenziale prevista all’atto dell’approvazione del P.R.G. vigente;
- NON incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
- NON incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- NON modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

10) DI ATTESTARE:

- che la variante, per le motivazioni espresse in premessa e dettagliatamente descritte negli elaborati approvati, è classificata quale “variante parziale” ai sensi dell’art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 s.m.i.
- che eventuali modificazioni introdotte in sede di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti generali o strutturali sono state recepite nel piano regolatore generale vigente (art. 17, comma 5, lettera a);
- che la variante parziale, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- che in riferimento dell’art. art. 17, comma 7, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni, si riporta il seguente prospetto numerico:

<b>LUR (legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive integrazioni)</b>	<b>PRG approvato con DGR n. 21-14455 del 29/12/2004 Pubblicata sul BUR n. 2 del 13/01/2005</b>	<b>PRG vigente Variante Parziale n. 1/2016 (D.C.C. n. 18 del 04/06/2021)</b>	<b>PRG variante parziale “S.U.E. 11”</b>	<b>Parametri</b>
quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 [art. 17, comma 5, lettera c) e d)]	156.900 mq	156.900 mq Con la Variante n. 1/2016 si è provveduto al “trasferimento” di mq 2.635,00 di “verde attrezzato” a “interesse comune” di pari valore, senza modifiche alla quantità globale di aree a standard.	Nessuna Modifica	limite riduzione o limite aumento fino a 0,5 metri quadrati per abitante
capacità insediativa residenziale [art. 17, comma 5, lettera e)]	n. 4100	n. 4078 Con la Variante n. 1/2016 si è provveduto alla riduzione di n. 22 unità di CIRT	La variante prevede lo stralcio di una piccola porzione del S.U.E. 11, di 80 mq, senza però modificare la volumetria concessa, che rimane quella del P.R.G.C. Vigente.	limite incremento 0 per cento (>10000 abitanti), 4 per cento (<10000 abitanti),

			Non sono quindi previste modifiche sulla CIRT.	
superfici territoriali (o gli indici di edificabilità) relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive [art. 17, comma 5, lettera f)]	33.300 mq	Nessuna Modifica	Nessuna Modifica	limite incremento 6 per cento (<10000 abitanti), 3 per cento (10000-20000 abitanti), 2 per cento (>20000 abitanti)

11) DI DARE ATTO che le modifiche apportate dalla variante rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale e sono coerenti con le norme (NdA) del P.P.R. stesso e che la Variante in oggetto è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali, e ne attua le previsioni;

12) DI DICHIARARE che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali;

13) DI DARE MANDATO all'Ufficio Tecnico comunale di dare corso ai successivi adempimenti previsti dalla L.R. n. 56/77 e smi ai fini dell'esecutività della presente variante parziale e della pubblicazione sul B.U.R.;

Con successiva votazione espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti contrari
n. 9	n. 0	n. 9	n. 9	n. 0

viene deliberata l'immediata eseguibilità dell'atto.

<b>Comune di CANNERO RIVIERA</b> <b>Provincia del V.C.O.</b>	<b>Numero</b> <b>24</b>	<b>Data</b> <b>19/07/2024</b>
---	----------------------------	----------------------------------

All'originale firmato.

Letto, confermato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
F.to CARMINE FEDERICO

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to PAOLETTI NERINO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa SCAPELLATO MARTINA

Il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi del D.Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to Geom. Stefano Ferrari

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 13/09/2024 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Martina Scapellato

#### **Copia Conforme all'originale**

Cannero Riviera li 13/09/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Martina Scapellato

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 D.Lgs. n. 267/2000)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/07/2024 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO Dott.ssa Martina Scapellato